

**Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. distaccata di San Benedetto del Tronto (Ap), ord. del 05/07/2010. – Competenza territoriale dei Tribunali nei ricorsi ex art. 700 C.p.c. per protesti pubblicati sul R.I.P. di cui si asserisce l'illegittimità della levata.**

In tema di ricorso ex art. 700 C.p.c. volto ad ottenere 1) la sospensione della pubblicazione dal registro informatico di assegni di cui l'istante asserisce l'illegittimità degli atti di protesto levati nei suoi confronti, ovvero 2) il risarcimento del danno derivante dal discredito conseguente a tale asserita illegittimità ed alla conseguente pubblicazione dei protesti, il Tribunale territorialmente competente, nella prima fattispecie, a norma dell'art. 19 C.p.c., è quello del luogo in cui ha sede il soggetto resistente (C.C.I.A.A. di Bologna) e pertanto il Tribunale di Bologna. Lo stesso dicasi nel secondo caso, in base all'orientamento assunto in argomento dalla Corte di Cassazione, ad avviso della quale è necessario porre l'attenzione, al fine della giusta determinazione del giudice territorialmente competente in siffatta materia, al luogo di accadimento dell'asserito danno, vale a dire al luogo di residenza del ricorrente danneggiato al momento dei fatti di cui è causa (nel caso di specie: Bologna). Vi è pertanto incompetenza territoriale dell'adito giudice.

Le spese di giudizio, dovendo seguire il principio della soccombenza, debbono essere liquidate in favore della parte vittoriosamente costituitasi anche qualora questa non ne abbia fatto richiesta, salva l'eventualità che la stessa vi abbia esplicitamente rinunciato.

Di conseguenza, il Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarata la propria incompetenza territoriale in favore di quello di Bologna, condanna la parte ricorrente a versare in favore della C.C.I.A.A. di Bologna le spese di lite ed i relativi oneri di Legge.

G. B.